



Decreto Dirigenziale n. 2 del 07/02/2011

A.G.C. 14 Trasporti e viabilità

Settore 3 Demanio marittimo, navigazione, porti, aeroporti e opere marittime

Oggetto dell'Atto:

POR CAMPANIA 2007 2013 ASSE IV OBIETTIVO SPECIFICO 4E OBIETTIVO OPERATIVO 4.8B. PORTO DI BAIA. LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLO IMPIANTO ANTINCENDIO E DELLA MESSA IN SICUREZZA DELLA AREA PORTUALE.INTERDIZIONE AREA PORTUALE.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- che, ai sensi dell'art. 105, comma 2, lettera "e" del D.Lgs. n. 112/98, emanato in attuazione della L. n. 59/97, sono state conferite alle Regioni, tra le altre, le funzioni relative alla manutenzione dei porti di rilievo regionale e delle opere edilizie a servizio dell'attività portuale;
- che la legge regionale n. 3 del 28/3/02, all'art. 6, comma 1, lett. "c" attribuisce alla Regione le funzioni amministrative in materia di reti, impianti e servizi marittimi, ivi compresi i porti di rilievo regionale e interregionale;
- che in materia demaniale l'Autorità Marittima è titolare delle funzioni inerenti gli aspetti della sicurezza e della compatibilità dell'uso delle aree e opere portuali con gli interessi marittimi sotto il profilo tecnico-nautico, nonché delle funzioni di vigilanza;

PREMESSO altresì

- che nel Porto di Baia è necessario avviare i lavori per la realizzazione dell'impianto antincendio e della messa in sicurezza dell'area portuale, finanziati con risorse POR FESR 2007/2013 - Asse IV - Ob. Spec. 4E - Ob. Op. 4.8b "La Regione in Porto";
- che con decreto n. 01 del 19/01/2011 detti lavori sono stati aggiudicati in via definitiva all'A.T.I. S.G.C. Società Generale Costruzioni ed Impianti s.r.l.(mandataria) - Costruire s.r.l. (mandante), con sede in Napoli, Centro Direzionale is.F/3 - 5° piano ;

CONSIDERATA

- la necessità di garantire il regolare svolgimento dei lavori in oggetto, anche al fine di prevenire danni a cose o persone, di salvaguardare la pubblica incolumità nonché di garantire la sicurezza dell'area medesima;

RITENUTO

- pertanto opportuno interdire l'area interessata dall'espletamento dei lavori predetti

VISTA

- la L. 16 marzo 2001, n. 88;
- la L. 28 gennaio 1994 n. 84;
- gli artt. 28, 30 e 59 del C. d. N.;
- il D.D. del Coordinatore Area 14 n°76/09;

DECRETA

Art. 1

E' interdetto il transito e la sosta di persone e cose, nonché lo stazionamento di unità di qualsiasi genere nell'area del porto di Baia interessata dai lavori per la realizzazione dell'impianto antincendio e della messa in sicurezza dell'area portuale, pari ad una superficie di circa mq.2.500,00, come da allegata planimetria che costituisce parte integrante del presente decreto.

Al fine di garantire l'accesso degli esercenti attività in concessione e al fine di assicurare la continuità delle operazioni portuali che si svolgono in detta area, l'interdizione dell'area procederà a tratti progressivi, mediante provvedimento della Autorità Marittima competente "in loco", che disciplinerà altresì, di concerto con la ditta esecutrice dei lavori e la D.L., lo svolgimento delle varie fasi di intervento sull'area di cui al comma 1.

L'interdizione decorre dalla data del presente decreto ed avrà efficacia per tutta la durata dei lavori.

Art. 2

La ditta esecutrice dei lavori è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

- osservare i provvedimenti emanati dall'Autorità Marittima ai sensi dell'art. 1 comma 2;
- transennare e segnalare opportunamente, secondo le vigenti normative di settore (sicurezza nei luoghi di lavoro e sicurezza dei cantieri) i tratti interessati dai lavori e lo specchio acqueo antistante, anche attraverso idonea illuminazione notturna, al fine di consentire l'accesso solo agli addetti incaricati ed ai propri mezzi ed attrezzature necessarie ai lavori;
- provvedere alla rimozione del materiale di risulta al termine di ciascuna giornata lavorativa nonché ad idoneo ricovero degli attrezzi e dei macchinari impiegati nonché osservare ogni ulteriore disposizione che l'Autorità Marittima riterrà opportuno emanare;
- comunicare, con apposito elenco, all'Ufficio Circondariale Marittimo i mezzi necessari ai predetti lavori;

Art. 3

I contravventori del presente decreto saranno puniti ai sensi degli artt. 1164 ed 1174 del Codice della Navigazione ovvero, salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi dell'art. 1231 dello stesso Codice, rimanendo comunque civilmente e penalmente responsabili del loro illecito comportamento.

Art. 4

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente Decreto, che entra in vigore con effetto immediato.

Art. 5

Si dispone di inviare il presente provvedimento:

- all'Ufficio Locale Marittimo del Porto di Baia ;
- alla Ditta esecutrice dei Lavori A.T.I. S.G.C. Società Generale Costruzioni ed Impianti s.r.l.(mandataria) - Costruire s.r.l. (mandante), con sede in Napoli, Centro Direzionale is.F/3 - 5° piano;
- al Settore Stampa, Documentazione e Bollettino Ufficiale per la Pubblicazione;

arch. Massimo Pinto